



**Comune di  
Ascoli Piceno**

*Medaglia d'oro al valor militare per attività partigiana*

**BANDO 07/2020\_PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA EX ART 1 CO. 2 LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI A FAVORE DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO AD ESCLUSIONE DELLE NOTIFICHE E DEGLI ATTI GIUDIZIARI CIG 851557177D.**

**CHIARIMENTO N. 1**

**1. DOMANDA**

Si chiede conferma che i prodotti di recapito oggetto di gara sono solo quelli indicati nel documento *“Allegato B elenco prezzi unitari e volumi di spedizioni presunte”*.

**RISPOSTA**

Si conferma.

**2. DOMANDA**

Si chiede conferma che possa ritenersi congrua, nel caso si verifichi lo smarrimento/ritardo di una cartolina, la possibilità di richiedere a titolo gratuito al servizio di supporto clienti, la generazione di un duplicato avente analogo valore legale dell’originale, senza incorrere in penali”.

**RISPOSTA**

In riferimento al caso prospettato, l’eventuale generazione di un duplicato avente analogo valore legale dell’originale in caso di smarrimento/ritardo di una cartolina, non comporta l’irrogazione di penali.

**3. DOMANDA**

Con riferimento a quanto previsto all’Art. 9.2 del Capitolato Speciale, si chiede conferma che possa ritenersi congrua una tempistica per il recapito delle spedizioni che decorra dal giorno successivo all’accettazione, in quanto quest’ultima è da considerarsi attività distinta e disgiunta da quella di recapito, nonché necessaria per l’espletamento di tutte quelle prelaborazioni necessarie per l’immissione nella rete di recapito degli invii.

**RISPOSTA**

Si rinvia a quanto già previsto all’art.9.2 del Capitolato speciale.

#### **4. DOMANDA**

In riferimento agli sla di consegna della corrispondenza estera previsti all'art. 9.2 del Capitolato Speciale di gara, si chiede conferma che possa essere considerata congrua una performance di consegna uguale a quella prevista per i corrispettivi prodotti del Servizio Universale, in quanto non è possibile stabilire un obiettivo di qualità per l'estero, data la diversificazione degli obiettivi esistenti tra Paese e Paese, le diverse tempistiche previste dai paesi di destino e tempistiche dipendenti anche da operatori postali esteri.

#### **RISPOSTA**

Si rinvia a quanto già previsto all'art.9.2 del Capitolato speciale.

#### **5. DOMANDA**

Si chiede di confermare che, nel caso in cui il fornitore abbia maturato penali, le stesse verranno recuperate mediante emissione di nota di debito della SA (fuori campo I.V.A ex art.15 del DPR n.633 del 26/10/72 e succ mod) da pagare sul conto indicato o mediante compensazione finanziaria sul primo pagamento utile effettuato dal Cliente.

#### **RISPOSTA**

Si conferma.

#### **6. DOMANDA**

In riferimento alle penali, si chiede conferma che le stesse verranno applicate previo contraddittorio tra le parti, dando 15 giorni lavorativi di tempo per le controdeduzioni al fornitore, al fine di consentire a quest'ultimo di effettuare le necessarie verifiche

#### **RISPOSTA**

Si conferma e si rinvia a quanto previsto all'art.31 del Capitolato speciale.

#### **7. DOMANDA**

Con riferimento a quanto riportato all'art. 9.4 del Capitolato Speciale "tempi di riconsegna della corrispondenza inesitata" si chiede se possa essere ritenuto congruo e conforme alle esigenze della Stazione Appaltante che venga fornita la sola rendicontazione degli esiti di consegna degli invii di Posta Raccomandata, con l'indicazione consegnato (specificando data ora e coordinate geografiche) o non consegnato (specificando la motivazione del mancato recapito).

#### **RISPOSTA**

Il fornitore dovrà attenersi a quanto previsto all'art. 9.4 del Capitolato speciale.

## **8. DOMANDA**

In riferimento a quanto riportato all'art. 22 del Capitolato Speciale, ove si richiede che il personale della ditta sia dotato di tessera di riconoscimento corredata da fotografia, contenente le generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro, si chiede di precisare se può essere considerata in linea con le esigenze della Stazione Appaltante, la dotazione di una tessera riportante "nome, matricola e operatore ..." anche senza fotografia.

## **RISPOSTA**

Si rinvia a quanto previsto all'art.22 del Capitolato speciale e all'art. 26 co. 8 del decreto legislativo n. 81 del 2008 il quale stabilisce, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, che il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice debba essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

## **9. DOMANDA**

Con riferimento a quanto previsto nell'art. 13 "dopo due contestazioni nell'arco di un mese, il Committente si riserva di applicare quanto previsto dal successivo art. 31", si chiede di confermare che le due contestazioni che possono portare alla risoluzione del contratto sono da intendersi come gravi inadempimenti (es. penali superiori al 10% del valore del contratto e non semplicemente il ritardo anche giornaliero nel recapitare un singolo invio) per i quali l'Appaltatore abbia comunque potuto fornire le proprie controdeduzioni come controprova di quanto contestato dalla Stazione Appaltante

## **RISPOSTA**

Si conferma.

## **10. DOMANDA**

Con riferimento alla clausola sociale ed in particolare all'art. 24 del Disciplinare di Gara, si chiede di confermare che la stessa vada interpretata in conformità alle Linee Guida ANAC n. 13/2019 recanti "La disciplina delle clausole sociali" che stabiliscono quanto segue:par. 3.2 "l'applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall'impresa uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l'organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario. Il riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l'organizzazione definita dal nuovo assuntore. Tale principio è applicabile a prescindere dalla fonte che regola l'obbligo di inserimento della clausola sociale (contratto collettivo, Codice dei contratti pubblici)".Ed ancora: art 5. Conseguenze del mancato adempimento "L'esclusione, viceversa, non è fondata nell'ipotesi in cui l'operatore economico manifesti il proposito di applicarla nei limiti di compatibilità con la propria organizzazione d'impresa, secondo i termini evidenziati al paragrafo 3".Alla luce di quanto sopra, pertanto, l'offerta dell'operatore economico che non necessiti di riassorbire il personale dell'impresa uscente ai fini dell'esecuzione del servizio, in quanto incompatibile con le proprie esigenze organizzative e produttive, non si intenderà quale offerta condizionata e sarà ammesso alla gara.

## **RISPOSTA**

Si conferma.

Distinti saluti.

Ascoli Piceno 03 Dicembre 2020

Il Dirigente

Dott.ssa Alessandra Cantalamessa